

Allegato "B" al n. 16060 di raccolta

STATUTO

della società per azioni "GRADED S.p.A." a socio unico.

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita una società per azioni con la denominazione sociale "GRADED S.p.A." a socio unico .

Art.2) La società ha per oggetto:

- la installazione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, impianti radiotelevisivi e elettrici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche, impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie, impianti di telegestione, impianti idrosanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo dell'acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente erogatore, impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido, aeriforme all'interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore, impianti di protezione antincendio, impianti industriali, chimici, di depurazione acque luride e fiumi, impianti elevatori, gestione, manutenzione e conduzione dei suddetti impianti, montaggio tubazioni in genere, forniture di apparecchi necessariamente connessi a detti impianti e opere murarie e quant'altro ad essi attinenti;
- l'attività di gestione, costruzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;
- progettazione, costruzione, sviluppo, installazione, collaudi, global service, controllo e manutenzione impianti tecnologici civili e industriali di riscaldamento, condizionamento, elettrici, trattamento aria ed acqua, facility management, gas medicali, idrico sanitari, impianti di produzione e distribuzione dell'energia;
- servizi energetici integrati, analisi dei consumi energetici, valutazione delle possibilità di intervento per l'incremento dell'efficienza energetica, finanziamento, anche parziale, e realizzazione degli interventi suindicati, di gestione e manutenzione degli impianti, di gestione del rischio.

Art. 3) La società ha sede in Napoli.

Art. 4) Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società si intende a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Art. 5) I soci hanno diritto di recedere dalla società secondo i disposti degli articoli 2437 e seguenti del codice civile.

La durata della società è fissata fino al 31 del mese di dicembre 2050. L'esercizio sociale viene chiuso al 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO SECONDO

CAPITALE SOCIALE

Art. 6) Il capitale sociale è di euro 3.806.475 ed è suddiviso in n. 3.806.475 azioni da un euro ciascuna.

In sede di aumento del capitale i conferimenti possono essere effettuati anche in natura e le azioni possono anche non essere assegnate ai soci in misura proporzionale ai conferimenti effettuati.

Art. 7) Nel caso di aumento del capitale sociale le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli attuali azionisti, e possono non essere assegnate in misura proporzionale ai conferimenti.

Nel caso che l'opzione non venisse esercitata da qualche azionista, il nuovo capita-

le potrà essere optato dagli altri azionisti, e, qualora nessuno accedesse all'opzione stessa, l'amministratore unico, a suo criterio, potrà procedere al collocamento, anche presso terzi.

TITOLO TERZO ASSEMBLEA

Art. 8) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge. Possono essere convocate anche fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato.

Art. 9) Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

Art. 10) L'assemblea in sede ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria può essere convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Essa deve essere inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge.

L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato a cura dell'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata spedita ai soci (o consegnata a mano) e da essi ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Art. 11) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità e di trattamento dei soci.

All'uopo è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 12) L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni dell'art. 2370 cod. civ. e delle altre norme in materia.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta (anche non autentica) da altra persona, anche non socio, ai sensi e nei limiti delle disposizioni dell'art. 2372 cod. civ. e delle altre norme di legge in materia.

Spetta al Presidente dell'assemblea valutare il diritto di intervento all'assemblea medesima.

Art.13) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea stessa.

Art. 14) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi dell'art. 2375 cod. civ..

Art. 15) L'assemblea delibera con le maggioranze previste dagli artt. 2368 e segg. del cod. civ.

TITOLO QUARTO AMMINISTRAZIONE

Art.16) La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, secondo quanto deciso dall'assemblea ordinaria in sede di nomina.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Gli amministratori possono essere scelti anche tra non azionisti.

Il Consiglio di amministrazione, qualora non sia stato designato direttamente dall'assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente.

Il Consiglio di amministrazione si raduna sia presso la sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno due amministratori.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata (anche a mano), telegramma, fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo.

Nei casi d'urgenza la convocazione può avvenire mediante posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima dell'adunanza.

In difetto di tali formalità il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Di ogni adunanza verrà redatto processo verbale che sarà trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio di amministrazione e sarà firmato dal Presidente e dal segretario.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, il tutto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2381 c.c.

Art.17) La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché ai consiglieri delegati, nei limiti della delega.

Art.18) L'organo amministrativo può nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

Art.19) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e potrà compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che per legge e per statuto sono in modo tassativo devoluti all'assemblea.

L'organo amministrativo, potrà, quindi, tra l'altro:

a) effettuare qualsiasi operazione finanziaria e creditizia non vietata da leggi specia-

li, determinando di volta in volta le modalità più opportune, compiere operazioni finanziarie con istituti di Credito, contrarre mutui attivi e passivi, accettare, girare ed avallare cambiali, cedere crediti liquidi e da liquidarsi, prestare e chiedere fidejussioni, fare quant'altro crederà opportuno;

b) ha facoltà di chiedere e fare quanto occorre per ottenere concessioni dal Governo, Municipi, Enti pubblici e privati, stipulare contratti di qualsiasi genere e natura;

c) stabilirà i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio dell'azienda sociale;

d) potrà autorizzare l'esercizio di ogni azione giudiziaria sia attiva che passiva, fare transazioni e compromessi anche per amichevoli compositori;

e) potrà nominare avvocati e procuratori alle liti, revocarli e sostituirli; nominare procuratori per determinate categorie di affari stabilendone i poteri ed i compensi;

f) potrà nominare direttori tecnici, conferendo pieni poteri per la rappresentanza sociale e specificamente: rappresenterà la società nelle gare d'appalto sia con il Governo, con Municipi e con gli Enti Pubblici e con privati; effettuare operazioni in banca, sia attive che passive nonchè con la Posta per il servizio di conti correnti postali.

TITOLO QUINTO

COLLEGIO SINDACALE

Art. 20) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente e di due membri supplenti, tutti rieleggibili, che restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita, altresì, il controllo contabile.

Il controllo contabile può essere anche affidato ad un revisore unico o ad una società di revisione.

TITOLO SESTO

BILANCIO ED UTILI - LIQUIDAZIONE - VARIE

Art. 21) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la formazione della riserva legale, saranno di volta in volta destinati secondo le delibere dell'assemblea dei soci.

I versamenti con diritto a restituzione potranno essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Detti finanziamenti potranno essere anche totalmente infruttiferi di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 cod. civ..

Art. 22) In caso di liquidazione della società, la liquidazione stessa sarà affidata ad un liquidatore nominato dall'assemblea, la quale ne stabilirà i poteri ed i compensi.

Art. 23) Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

La sede dell'arbitrato viene fissata in Napoli.

Art. 24) Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicheranno le disposizioni di legge.

Firmato: Vito Grassi, Massimo Lottini notaio (segue sigillo)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Costa di n. 4 fogli per n. 8 fascicoli.

Napoli, 14 settembre 2013

[Handwritten signature]

A circular notary seal is located on the right side of the page, overlapping the signature. The text around the seal reads 'FRANCESCO ABATE' and 'NOTAIO'.